

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

361 / 2024 del 06/08/2024

Oggetto: STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON POLICLINICO DI MONZA S.P.A.

OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON POLICLINICO DI MONZA S.P.A.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (di concerto con l'assessore Bertolaso)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 154 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate nella rete ospedaliera regionale come ospedale sede di PS o DEA, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 154/2023, di provvedere alla stipula di una nuova convenzione, in assenso con il Policlinico di Monza S.p.A., nota prot. n. 21204 del 26.07.2024;

DATO ATTO che la predetta convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o presenti presso il P.S., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- La SOREU territorialmente competente si impegna, in caso di indisponibilità del mezzo in convenzione con la Struttura, a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.
- Policlinico di Monza si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del Policlinico di Monza, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di un'altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.
- E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il Policlinico di Monza decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal Policlinico di Monza stesso al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, il Policlinico di Monza può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio, ovvero il MSA2 potrà essere messo disposizione se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne dal Policlinico di Monza e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO la predetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 01.08.2027, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 26.07.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il Policlinico di Monza nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga della presente convenzione, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che il Policlinico di Monza riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 154/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì che, al momento del rinnovo della convenzione, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e il Policlinico di Monza, con sede legale in Novara (NO), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede della struttura medesima a quella di altre idonee strutture sanitarie *hub* di riferimento e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso l'Istituto;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 01.08.2027, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 26.07.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il Policlinico di Monza nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga della presente convenzione, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la detta convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o presenti presso il P.S., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna, in caso di indisponibilità del mezzo in convenzione con la Struttura, a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.
 - Il policlinico di Monza si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del Policlinico di Monza, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di un'altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il Policlinico di Monza decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal Policlinico di Monza stesso al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, il Policlinico di Monza può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico

ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio, ovvero il MSA2 potrà essere messo disposizione se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne dal Policlinico di Monza e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetta convenzione, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 il Policlinico di Monza riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente della convenzione il Direttore della AAT di Monza di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione Policlinico di Monza _____ - Agenzia delle Entrate n.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960,	
	in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	E	
	Casa di Cura Privata "Policlinico di Monza" S.p.a. (di seguito per	
	brevità Policlinico di Monza), con sede legale in Novara (NO) alla Via	
	Passalacqua n.10 C.F./P. IVA 11514130159 nella persona del Dott.	
	Massimo Antonino De Salvo, nella sua qualità di Presidente;	
	PREMESSO CHE	
	Policlinico di Monza, accreditato nella rete ospedaliera regionale come ospedale sede di PS o DEA, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore del proprio Presidio Ospedaliero;	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	

	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi	
	di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali	
	(AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti	
	sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in	
	essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del	
	Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari	
	Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di	
	assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti	
	differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente	
	per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle	
	collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine Policlinico di	
	Monza dichiara di avere in essere una convenzione a tale scopo	
	predisposta e attiva con la Società Cooperativa Sociale APM –	
	Ambulanze Private Milano con sede legale in Paderno Dugnano (MI)	
	alla via Paolo Magretti n.33.	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura	
	di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU	
	delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di	

differentiazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.

- ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la

specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte del Policlinico di Monza, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna, in caso di indisponibilità del mezzo in convenzione con la Struttura, a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, **compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.**

Policlinico di Monza si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del Policlinico di Monza, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA di un'altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il Policlinico di Monza decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal Policlinico di Monza stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura

o altro trasporto sanitario, il Policlinico di Monza può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, il Policlinico di Monza mette a disposizione, quale referente amministrativo il Rag. Manuela Frigerio di cui al recapito telefonico 039 2810270 e, quale referente sanitario, il Dott. Alfredo Lamastra di cui al recapito telefonico 039 2810344.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB il Policlinico di Monza riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, il Policlinico di Monza riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Il Policlinico di Monza riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB

	non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
	Il Policlinico di Monza si impegna a versare quanto indicato ai	
	capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della	
	fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito la pec relativa	
	alla fattura elettronica: monza.fatture@policlininodimonza.legalmail.it.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di	
	riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 01/08/2027, fatti salvi gli	
	eventuali intercorsi rapporti a far data dal 26/07/2024 per evitare di	
	interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a	
	favore di pazienti tempo dipendenti presso il Policlinico di Monza di	
	nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del	
	tacito rinnovo.	

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per il Policlinico di Monza: direzione.generale@policlinicodimonza.legalmail.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte del Policlinico di Monza, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico del Policlinico di Monza.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa

in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,

	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati	
	di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti	
	interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a	
	soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività	
	di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di	
	titolarità dell'Istituto. Con la sottoscrizione della presente convenzione,	
	pertanto, l'Istituto nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi	
	dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	POLICLINICO DI MONZA rappresentata dal Presidente Dott. Massimo	
	Antonino De Slavo	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	POLICLINICO DI MONZA rappresentata dal Presidente Dott. Massimo	
	Antonino De Salvo	

Per AREU

Il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per Il POLICLINICO DI MONZA

Il Presidente Dott. Massimo Antonino De Salvo

Milano, _____

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti più di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Reparto</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Pronto Soccorso</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/